

Proposta N° 01 / Prot. Data 08/01/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	--

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 03 del Reg. Data 08/01/2015	OGGETTO :	LITE VELLA MARIA C/COMUNE DI ALCAMO - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI AI SENSI DELL'ART. 47 BIS DEL C.P.C. NOMINA AL SEGRETARIO GENERALE DR. CRISTOFARO RICUPATI
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<p style="text-align: center;">NOTE</p> <hr/> Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di gennaio alle ore 13,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore	X		X		
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale F.F. **Dott. Marco Cascio**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Vella Maria contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

Visto il ricorso, acquisito agli atti del prot. Generale n. 58847 in data 23/12/2014, proposto innanzi al Tribunale di Trapani Sezione Lavoro- dalla dipendente a tempo determinato Vella Maria nata in Alcamo il 05/03/1968 avverso il provvedimento dirigenziale con il quale è stata applicata la sanzione disciplinare prevista all'art. 3 comma 6 del codice disciplinare contenuto nel CCNL del 11/04/2008;

Atteso che con il ricorso proposto il lavoratore ricorre al Giudice del Lavoro per l'annullamento o la revoca dell'atto con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare il reintegro in servizio nonché il pagamento della retribuzione (già sospesa al 50%) dal 15/09/2014 fino all'effettivo reintegro;

Ritenute infondate in fatto e in diritto le predette richieste ;

Che appare, pertanto, opportuno resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani al fine di tutelare i propri interessi in ogni stato e grado di giudizio, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;

Che tale nomina può essere conferita al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati conferendo ampio mandato di legge;

Visto l'art. 417 bis del c.p.c. il quale prevede che le PP.AA. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti, limitatamente al giudizio di 1° grado possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;

- vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Sebastiano Bonventre a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani nel procedimento promosso da Vella Maria limitatamente al giudizio di 1° grado , ricorso incidentale, preposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;
- 2) Nominare il Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati , a stare in giudizio nel ricorso in premessa citato, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente conferendo ampio mandato giusta e separata procura speciale;

IL RESPONSABILE
Responsabile di Procedimento
IL DIRIGENTE DI SETTORE
D. Casu Chirchirillo Francesco



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Alesi Gisella e Guici Marianna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;

Visti i parere resi ai sensi di legge;

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Alesi Gisella e Guici Marianna contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

Lite Vella Maria contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 30-12-2014


Il Dirigente di Settore

Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 02/01/2015


Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Coppola Vincenzo

F.to Marco Cascio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/01/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/01/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Marco Cascio

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 28847 dal 23 DIC. 2014
Assegnata al Settore [firma]
il 23 DIC. 2014 Il Segretario Generale



65790722



[Firma] SEZIONE LAVORO
[Firma]
[Firma] RICORSO ex art. 414 c.p.c.

Per Vella Maria (C.F.: VLLMRA68C45A176I), nata ad Alcamo il 05.03.1968, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Trapani nella via Nausica n. 53, presso lo studio legale dall'Avvocato Francesco Truglio (C.F.: TRGFNC70H06F061E) che la rappresenta e difende con mandato in calce al presente atto, il quale difensore dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 primo comma del codice di procedura civile e sedici comma 1 bis del Dlgs 31.12.1992 n. 546 di voler ricevere i relativi avvisi presso il proprio numero di fax 0923.672890 ovvero presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata studio@pec.studiolegaletruglio.com;

CONTRO

Comune di Alcamo, nella persona del sindaco pro-tempore, avente sede in Alcamo in Piazza Ciullo n.30 (C.F.: 80002630814).

Oggetto: Revoca e/o Annullamento Sanzione Disciplinare.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- L'odierna lavora alle dipendenze della P.A. resistente a far data dall'01.07.2005 in guisa di contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, con scadenza 30.06.2015, debitamente prorogato sino al 30.06.2015, con qualifica professionale di Vigile Urbano, Cat. C, CCNL Enti Locali, presso il Comune di Alcamo.

Mandato ad litem

Informato ai sensi dell'articolo 4, comma 3°, del D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato, grado e fase di giudizio, sia di cognizione che di esecuzione, con facoltà di farsi sostituire, transigere, conciliare, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti del giudizio o ad alcuni di esso, deferire il giuramento decisorio, ed ancora, proporre la domanda riconvenzionale e domande nuove, chiamare terzi in causa, eleggere domicilio, iscrivere ipoteca e fare quanto altro occorre possa con espressa preventiva ratifica di ogni suo atto ed operato l'Avv. Francesco Truglio del Foro di Marsala, eleggendo domicilio nel suo studio di Trapani in via Nausica 53. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali di cui lo studio legale entrerà in possesso.

[Firma]

Vera ed Autentica

Avv. Francesco Truglio


[Firma]

- Con comunicazione riservata del 15.05.2014, prot: N. 10450, in atti, il vice comandante del comando di polizia municipale, dott. Giuseppe Fazio, comunicava all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari (UPD) e, per conoscenza, all'odierna ricorrente, che *"Per dovere d'ufficio ed ai sensi dell'art. 55 bis comma 3 D.Lgs. n. 165/2001, si comunica che a seguito della richiesta del Sig. Segretario Generale nr. 10091 del 12.05.2014 questo Comando ha verificato che la dipendente Vella Maria... è la stessa persona che risulta ricoprire carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della Ci Esse Pegaso soc. coop. a.r.l.... Considerato che tale carica rivestita dalla dipendente in seno alla cooperativa di cui sopra può configurare responsabilità di natura disciplinare in relazione alla violazione dell'art. 60 D.P.R. nr. 3 del 1957, come richiamato dall'art. 53 D.Lgs. nr. 165/2001, nonché al vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici, si trasmettono gli atti per il seguito procedurale"*.

- Facendo seguito alla comunicazione di cui sopra, l'odierna ricorrente veniva convocata dal Responsabile dell'Anticorruzione, dott. Sebastiano Luppino e, in tale sede, dichiarava di aver fatto parte del consiglio di amministrazione della Ci Esse Pegaso soc. coop. A.r.l., ma di essersi dimessa dalla predetta carica in data 11.09.2008, come da relativa documentazione che consegnava nelle mani del Responsabile Anticorruzione, dichiarando, altresì, di non avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto, per mera ignoranza della legge, non riteneva obbligatoria tale comunicazione in relazione ad una carica elettiva rivestita presso una

persona giuridica non avente fine di lucro come la Ci Esse Pegaso soc. coop. a.r.l.; di tutto quanto detto veniva redatto verbale in atti allegato.

- Nonostante le dichiarazioni sopra rese e la relativa documentazione prodotta, la P.A. resistente, con provvedimento del 21.05.2014, prot. N. 26936, portava a conoscenza l'odierna ricorrente dell'avvio del procedimento disciplinare, contestando la violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957, art. 92 del T.U. Enti Locali, art. 3, comma 5, lett. K, CCNL Comparto Autonomie Locali, art. 53 Dlgs. N. 165/2001, fissando l'audizione della dipendente per la data del 05.06.2014, invitandola a contro dedurre a propria difesa innanzi a Codesta Autorità Disciplinare.



- Specificamente, alla sig.ra Vella Maria, veniva, inizialmente, contestata la violazione degli artt. 60 D.P.R. n. 3/1957, art. 92 del T.U. Enti Locali, art. 3, comma 5, lett. K, CCNL Comparto Autonomie Locali, art. 53 Dlgs. N. 165/2001, per l'aver ricoperto, dalla data dell'08.08.2007, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO", circostanza che, a dire della resistente, integrava una delle ipotesi di incompatibilità vigenti nel settore del pubblico impiego.

- Ciò detto, la sig.ra Vella Maria, rappresentata dal rappresentante sindacale Giorgio Macaddino, provvedeva, in data 05.06.2014, a depositare apposita memoria difensiva in sede di audizione personale, ribadendo le difese già esposte e contenute nel verbale del 19.05.2014, in base alle quali la stessa aveva già chiarito di non rivestire più la

carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO", dalla data del 11.09.2008 a seguito di dimissioni, nonché, relativamente all'omessa comunicazione di cui all'art. 53 DLgs. N. 165/2001, di aver creduto non obbligatoria la comunicazione medesima in relazione a società senza fine di lucro.

- Ad integrazione delle precedenti difese, l'odierna ricorrente, in sede di audizione personale, nella memoria difensiva depositata, osservava di non aver posto in essere alcun comportamento contrario alla normativa sopra contestata e, quindi, di non essere meritevole dell'applicazione di alcuna sanzione disciplinare, neppure di tipo conservativo.

- All'uopo, la ricorrente rilevava che la specifica disciplina delle incompatibilità dei dipendenti pubblici è tutt'ora dettata, per espresso richiamo contenuto nell'art. 53, comma 1, DLgs. n. 165/2001, dagli art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957. L'art. 61, D.P.R. n. 3/1957, nella sua originaria versione, permetteva la partecipazione dei dipendenti pubblici a cariche sociali nelle società cooperative solo nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato; l'art. 18, L. n. 59/1992, ha esteso tale partecipazione a tutte le società cooperative. Sul piano giurisprudenziale e della prassi si è osservato come, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 59/1992, non sussiste incompatibilità tra lo status di pubblico dipendente e la carica sociale in società cooperativa, evidenziando gli scopi esclusivamente o prevalentemente



mutualistici perseguiti da detta società, e rimarcando, comunque, la necessità di comunicazione alla P.A.

- Infatti, l'articolo 61 del DPR n. 3/1957, così come modificato l'art. 18, L. n. 59/1992, recita testualmente che "Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative", con soppressione delle parole: «fra impiegati dello Stato»; conseguentemente, la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO", rivestita dalla sig.ra Vella Maria, risultava assolutamente compatibile con la status di pubblico impiegato, residuando, forse (ma così non sarà come vedremo), quale unica violazione quella dell'omessa comunicazione alla P.A., evidenziandone tuttavia l'evidente e residuale portata lesiva di tale condotta, giustificata, come sopra detto, dalla non conoscenza della normativa vigente in materia.

- Sulla base di quanto detto la ricorrente, rappresentata dal proprio referente sindacale, chiedeva ufficialmente l'archiviazione del procedimento disciplinare o, al limite, l'applicazione della minima sanzione prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento.

- Tuttavia, nonostante quanto sopra detto, con comunicazione del 06.06.2014, prot. N. 29557, la P.A. resistente, facendo seguito alle contestazioni del 21.05.2014, prot. N. 26936, ribadiva gli addebiti disciplinari di cui prima, contestando l'ulteriore addebito di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013, relativo all'indebito godimento di emolumenti

erogati dalla Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO" con parte dei proventi non riversati al comune di Alcamo, riconvocando la ricorrente per la data del 03.07.2014 presso il settore Risorse Umane per il contraddittorio a difesa, con facoltà di presentare memoria e facoltà di assistenza.

- In altri termini, come si evince chiaramente dall'allegato 1 della nuova contestazione disciplinare, la P.A. resistente, partendo dal presupposto di essere creditrice nei riguardi della Ci Esse Pegaso della somma di € 33.074,00 a titolo di proventi non riversati, derivanti dall'appalto stipulato tra le parti (rep. N. 8821/2010 e 8212/2005), accertato che la ricorrente ha rivestito la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione della predetta soc. coop., contestava alla sig.ra Vella Maria di versare in ipotesi di palese conflitto di interesse da non potersi escludere di avere beneficiato indebitamente di emolumenti erogati dalla società coop. Cit. con parte dei proventi non riversati al comune e comunque di avere concorso nella sua qualità di V. Presidente a cagionare il danno all'erario comunale, laddove dalle scritture contabili e dai bilanci - che gli amministratori sono tenuti a presentare - non poteva non emergere il rapporto debitorio col comune, di cui l'agente Vella è dipendente. Infine, sempre in tale allegato, in ordine alla fattispecie delle dimissioni, la P.A. resistente eccepiva la *non opponibilità delle "dimissioni" da socio ed amministratore della società, in quanto non regolarmente iscritte nel registro delle imprese, né comunicate al collegio sindacale.*

- In conseguenza di ciò, l'odierna ricorrente, depositava ulteriore memoria difensiva, con l'ausilio del sottoscritto avvocato, ribadendo tutte le difese e giustificazioni rese nel verbale del 19.05.2014 e nell'audizione del 05.06.2014. In ordine, invece, alle nuove contestazioni disciplinari e, in particolare, a quella di cui all'art. 6 del DPR n. 62/2013, si evidenziava come l'addebito fosse privo di fondamento, nonché fortemente lesivo dell'immagine e della reputazione della ricorrente, sottolineando che, allo stato attuale, e diversamente non poteva essere, l'addebito relativo all'indebito godimento di emolumenti erogati dalla Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO" con parte dei proventi non riversati al comune di Alcamo, di cui veniva accusata la sig.ra Vella, fosse fattispecie assolutamente sfornita di supporto probatorio, ragion per cui il danno erariale asseritamente patito dalla P.A. non poteva essere in alcun modo riferito all'odierna ricorrente. Infine, per quanto riguarda la fattispecie delle dimissioni, contestava quanto asserito dalla P.A. e sottolineava la liceità delle stesse ai sensi dell'art. 2473 c.c.

- Seguiva, infine, ulteriore deposito di memoria difensiva, prot. N. 36815, nella quale si evidenziava come le accuse mosse dall'Ente fossero di tipo congetturale e prive di elementi positivamente ed oggettivamente riscontrati ed enunciati nella contestazione, posto che la P.A. resistente non ha dato prova né che la Vella ha beneficiato di emolumenti, né che i predetti debiti emergessero dal bilancio della cooperativa.

- Inoltre, si evidenziava che per la formazione del debito ad oggi insoluto di Ci Esse Pegaso, alcuna censura poteva essere mossa al comportamento dell'incolpata, evidenziandosi l'assoluta carenza di enunciazione di elementi in fatto tali da poter concretizzare la ricostruzione di un contegno doloso o colposo, come pure l'assoluta carenza di esplicitazione delle ragioni per le quali la mera coesistenza, nel corso di un solo anno, del ruolo formale di membro del Cda e di quella di agente di polizia municipale, possa essere posta in rapporto di causalità con l'insoluto ai danni del Comune; contestualmente depositava visura storica camerale e copia, con ricevute di ritorno, delle dimissioni dalla carica di vice presidente, dalle quali si evinceva chiaramente che alla data del 11.09.2008 la ricorrente era cessata dalla controversa carica sociale.

- Compiuta tutta l'istruzione procedimentale, l'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, con provvedimento prot. N. 4206, notificato alla ricorrente in data 10.09.2014, comunicava, a chiusura del procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi.

- A fondamento e giustificazione dell'applicazione della sanzione di cui sopra, la P.A. poneva l'accertata violazione delle seguenti norme:

- Art. 92 Testo Unico Enti Locali, per non avere richiesto né tantomeno ottenuto il nulla-osta all'attività espletata;

- Artt. 2, comma 2 e 4 del codice di comportamento dei dipendenti degli Enti Locali, allegato al CCNL del 22/01/2004, per non avere previamente informato la propria Amministrazione dei rapporti, diretti e/o indiretti, di collaborazione con soggetti privati retribuiti dal Comune; per avere svolto attività inerenti le proprie mansioni in situazione di conflitto d'interesse; di non avere perseguito i principali principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione della P.A.; di non avere servito esclusivamente la Nazione; di non avere perseguito esclusivamente l'interesse pubblico, di non avere ispirato i propri comportamenti e le proprie decisioni alla cura dell'interesse pubblico che le era affidato;

- La sanzione disciplinare di cui sopra veniva ufficialmente irrogata con determinazione dirigenziale n. 01855 del 16.09.2014, prot. N. 224, notificata alla ricorrente in data 17.09.2014, per mezzo della quale la ricorrente, a far data dal 15.09.2014, veniva sospesa dal servizio e privata dell'intera retribuzione per i primi dieci giorni, con corresponsione, a partire dall'undicesimo giorno di sospensione, dell'indennità di sussistenza pari al 50% della retribuzione base di cui all'art. 10 del CCNL del 09/05/2006, comma 2, lettera b).

- Infine, con provvedimento del 15.09.2014, prot. N. 3234, la ricorrente veniva onerata del ritiro e consegna, per tutto il periodo di sospensione, dell'arma Beretta cal. 9 mod. 84FS, del tesserino di riconoscimento, della patente di servizio, della paletta segnaletica.

- Con lettera inviata a mezzo pec all'indirizzo comunedialcamo.protocollo@pec.it in data 08.10.2014, nonché per mezzo di racc. a/r del 03.10.2014, la ricorrente impugnava formalmente la sanzione disciplinare irrogata, in quanto illegittima, nulla e sproporzionata, mettendo contestualmente a disposizione della P.A. le proprie energie lavorative.

IN DIRITTO

1. In ordine agli addebiti contestati.

Preliminarmente, prima di entrare nel merito della vicenda, la scrivente difesa ritiene opportuno operare un *excursus* dell'intero procedimento disciplinare al fine di individuare esattamente, al termine dell'istruttoria procedimentale, i fatti contestati all'odierna ricorrente ed evidenziare come gli stessi risultino fortemente depotenziati e minori rispetto agli originali addebiti, nonostante la grave sanzione disciplinare alla fine applicata alla dipendente.

All'inizio del procedimento disciplinare, la P.A. resistente, con la prima lettera di addebito, aveva contestato all'odierna ricorrente la violazione delle seguenti normative:

- violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957, attraverso il quale veniva contestato alla ricorrente di avere esercitato attività incompatibile con il pubblico impiego rivestito: *L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in*

società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”;

- violazione dell'art. 92 del T.U. Enti Locali, per non avere richiesto e ottenuto il nulla-osta da parte della P.A. per lo svolgimento della carica di vice presidente della soc. coop. Ci Esse Pegaso: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”;*
- violazione dell'art. 53 Dlgs. N. 165/2001, per avere svolto attività incompatibile (vice presidente) con le mansioni di pubblico dipendente e non debitamente autorizzate dalla P.A.
- violazione dell'art. 3, comma 5, lett. K, CCNL Comparto Autonomie Locali, attraverso il quale alla ricorrente veniva contestata la violazione di obblighi di comportamento da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, condotta punita, secondo quanto attestato dalla disposizione citata, con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

Con la seconda contestazione disciplinare la P.A. resistente, oltre a ribadire gli addebiti disciplinari di cui prima, contestava pure:

- violazione dell'art. 6 del DPR n. 62/2013, contestando alla ricorrente la posizione di conflitto di interessi per non potersi escludere l'indebito godimento di quest'ultima di emolumenti erogati dalla Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO" con parte dei proventi non riversati al comune di Alcamo.

2. Infondatezza degli addebiti contestati.

Chiarito quanto sopra, al termine dell'istruttoria procedimentale, il quadro accusatorio della P.A. risultava fortemente depotenziato, stante che non veniva più mosso alcun addebito per profili di incompatibilità ma, più limitatamente, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, a far data dal 15.09.2014, veniva irrogata sulla base della violazione dell'art. 92 del T.U. Enti Locali e la violazione degli artt. 2 comma 2 e 4 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

2.1 In ordine alla violazione dell'art. 92 del T.U. Enti Locali e all'art. 4 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti Enti Locali allegato al CCNL del 22.01.2004. Insussistenza e infondatezza della violazione.

Specificamente, con la violazione dell'art. 92 del T.U. Enti Locali, la P.A. resistente contesta alla ricorrente il non avere ottenuto il previo nulla-osta finalizzato allo svolgimento di attività lavorativa presso terzi.

All'uopo, dispone la norma: *" Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel*



rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti".

Con la violazione dell'art. 4 del codice di comportamento dei pubblici dipendenti di non avere comunicato alla P.A. resistente lo svolgimento dell'attività di vice presidente: *"nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, tranne che si tratti di partiti politici o sindacati"*.

L'addebito è palesemente infondato, ponendosi in totale contrasto con la disciplina pubblicistica delle incompatibilità nel pubblico impiego e, precisamente, con l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 reca la disciplina per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

A quest'ultima categoria di personale è consentito, infatti, di svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni, con una chiara attenuazione del dovere di esclusività.

Quando, infatti, l'orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di attività extra-istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale.

In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro (generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno) pur con il rispetto di due limiti specifici: 1) le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione; 2) è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.

Per tale personale non è più necessario chiedere l'autorizzazione all'amministrazione per svolgere un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno: . I commi da 7 a 13 del presente articolo (che disciplinano il regime delle incompatibilità e delle autorizzazioni) si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre



categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.

Ebbene, dai contratti in atti allegati emerge documentalmente che l'odierna ricorrente veniva assunta con contratto a tempo determinato e parziale, con orario di lavoro di 17 ore e 36 minuti settimanali e, dunque, inferiore al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno fissato dal CCNL Enti Locali in 36 ore settimanali.

Conseguentemente, l'odierna ricorrente non era tenuta a richiedere né tantomeno ad ottenere alcuna autorizzazione e/o nulla osta al fine di svolgere l'incarico di vice presidente della soc. coop. Ci Esse Pegaso, con la conseguenza che tutti gli addebiti mossi a tal riguardano si palesano illegittimi e infondati.

Si ripete, inoltre, a scanso di equivoci, che l'attività svolta dalla ricorrente (vice presidente società cooperativa) rientra, in generale, tra le attività compatibili con il profilo di pubblico impiegato, ma che deve essere autorizzata solo per i pubblici dipendenti a tempo pieno o a tempo parziale con orario di lavoro superiore alle 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno: l'articolo 61 del DPR n. 3/1957, così come modificato l'art. 18, L. n. 59/1992, recita testualmente che *"Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative"*.

Infine, il fatto che la non necessaria autorizzazione sia subordinata al limite relativo all'assenza di pregiudizio alle esigenze di servizio e al non porsi in conflitto di interessi con le attività della stessa

amministrazione, è circostanza assolutamente ininfluenza in ordine alla specifica contestazione addebitata alla ricorrente.

Infatti, la contestazione per la violazione dell'art. 92 T.U. Enti Locali e dell'art. 4 del codice comportamentale, si riferisce esclusivamente (come si legge dal provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare) alla mancata richiesta e ottenimento di nulla-osta e all'omessa informazione, relativo allo svolgimento di attività di vice presidente espletata, posto che la fattispecie del conflitto di interesse e del danno erariale viene specificamente contestato in un apposito capo, per la violazione dell'art. 2, comma 2, del codice comportamentale.

Ma anche per questa fattispecie, come si dirà appresso, gli addebiti risulteranno palesemente infondati.

2.2 In ordine alla violazione dell'art. 2, comma 2 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici degli Enti Locali allegato al CCNL del 22.01.2004. Insussistenza e infondatezza dei motivi posti a fondamento dell'impugnata sanzione disciplinare.

In conseguenza di quanto sopra detto, l'unica contestazione che residua nell'odierno giudizio è quella relativa all'art. 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti degli Enti Locali, allegato al CCNL del 22/01/2004, per avere svolto attività inerenti le proprie mansioni in situazione di conflitto d'interesse, in violazione ai principali principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione

della P.A., senza ispirare i propri comportamenti e le proprie decisioni alla cura dell'interesse pubblico che le era affidato.

A tal riguardo, si evidenzia preliminarmente, come la P.A. resistente per contestare addebiti di particolare gravità come quelli relativi al conflitto di interesse e, soprattutto, all'indebito godimento di emolumenti erogati alla Soc. Coop. "CI ESSE PEGASO" con parte dei proventi non riversati al comune di Alcamo, faccia ricorso ad una norma comportamentale di portata chiaramente generale ed astratta, sostanzialmente buona a ricomprendere qualsivoglia comportamento non doveroso del lavoratore: *"Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione"*.

Tale circostanza è indice, a parere della scrivente difesa, della chiara difficoltà della P.A. resistente di agganciare contestazioni lacunose e sprovviste di supporto probatorio a specifiche normative di riferimento.

Ma a parte questa personale considerazione, ad ogni modo, gli illeciti disciplinari di cui sopra si palesano entrambi infondati per i motivi di cui appresso, posto che i motivi adottati dalla resistente e posti a

fondamento e giustificazione della sanzione disciplinare irrogata non hanno trovato riscontro alcuno nella realtà.

La P.A. resistente, a fondamento dell'irrogazione dell'impugnata sanzione, costruisce una tesi accusatoria fragile come un "castello di sabbia", basata su circostanze meramente pretestuose, sfornite di supporto probatorio oltre che calunniose.

Specificamente, la P.A. resistente incentra il procedimento disciplinare sulla circostanza che la soc. coop. Ci Esse Pegaso, di cui la ricorrente ha rivestito, senza alcuna incompatibilità e senza bisogno di alcuna autorizzazione come ampiamente dimostrato, la carica di vice presidente (sull'elemento temporale per ora si sorvola) risulta essere debitrice nei riguardi del Comune di Alcamo della somma di € 33.074,00.

La somma di cui sopra è il frutto dei contratti di appalto stipulati tra la resistente e la citata cooperativa (rep. 8213/2005 e rep. 8221/2010) in forza dei quali la soc. coop. Ci Esse Pegaso si aggiudicava l'espletamento del servizio di rimozione autovetture in danno al contravventore, incassando le somme derivanti da tale attività pagate dal contravventore medesimo, obbligandosi a riversare una parte di tale introiti al comune di Alcamo (in percentuale pari all'aggio proposto mediante l'offerta), introiti, a detta della resistente, indebitamente trattenuti che, nel corso degli anni, sono confluiti nella superiore cifra di € 33.074,00.

Ancor più specificamente, si legge nel provvedimento di irrogazione della sanzione, che la somma di € 33.074,00 è stata maturata con le seguenti scadenze temporali:

- € 5.405,29 per l'anno 2005;
- € 12.083,64 per l'anno 2006;
- € 4.668,11 oltre una penale di € 136,96 per l'anno 2008;
- € 10.380,00 oltre a una penale di € 400,00 per l'anno 2010.

Ciò detto, continua la P.A. resistente, il fatto che la ricorrente di tale società cooperativa rivestisse la carica di vice presidente determinava ed integrava la fattispecie del conflitto di interesse da non potersi escludere di avere beneficiato indebitamente di emolumenti erogati dalla società coop. Cit. con parte dei proventi non riversati al comune e comunque di avere concorso nella sua qualità di V. Presidente a cagionare il danno all'erario comunale, laddove dalle scritture contabili e dai bilanci - che gli amministratori sono tenuti a presentare - non poteva non emergere il rapporto debitorio col comune, di cui l'agente Vella è dipendente.

Ciò chiarito, occorre rilevare che costituisce principio portante in campo giuslavoristico quello secondo cui "l'onere della prova circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa grava sul datore di lavoro e attiene anche al rispetto del principio di proporzionalità, che deve trovare applicazione anche per le sanzioni di non rilevante entità" (tra le tante, Cass. 17/8/2002 n. 11153).

Ebbene, il comune di Alcamo non ha dato prova alcuna né dell'elemento oggettivo, né dell'elemento soggettivo, dei fatti posti a fondamento della sanzione disciplinare, ossia non ha fornito prova dei due principali addebiti:

- l'aver la ricorrente beneficiato indebitamente di emolumenti erogati alla soc. coop. Ci Esse Pegaso in forza del contratto di appalto e da questa non riversati al Comune di Alcamo;
- l'aver la ricorrente concorso nella sua qualità di Vice Presidente a cagionare il danno all'erario comunale, *laddove dalle scritture contabili e dai bilanci – che gli amministratori sono tenuti a presentare – non poteva non emergere il rapporto debitorio col Comune di Alcamo*".

In ordine a tali addebiti, il Comune di Alcamo non ha dato prova di aver riscontrato alcuno dei due elementi solo ipoteticamente richiamati. Esso, cioè, non ha mostrato di aver verificato né che la Vella avesse beneficiato di emolumenti, né che i predetti debiti emergessero dal bilancio della cooperativa.

Quanto sopra detto è sufficiente a porre una pietra tombale sulla vicenda dato che parte resistente non potrebbe colmare, ipoteticamente, tale lacuna probatoria in giudizio, a meno di non volere svilire e mortificare la disciplina garantista del procedimento disciplinare che si incentra su un rigido onere di contestazione e allegazione dei fatti posti a fondamento degli addebiti disciplinari, al fine di garantire, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il diritto di difesa del lavoratore.

Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, si rassegnano le seguenti e ulteriori considerazioni.

La P.A. resistente afferma che l'odierna ricorrente, sulla base del conflitto di interessi integrato dalla sua carica di Vice Presidente, ha beneficiato indebitamente di emolumenti erogati alla soc. coop. Ci Esse Pegaso in forza del contratto di appalto e da questa non riversati al Comune di Alcamo.

Ebbene, giova evidenziare che l'accusa di cui sopra, la cui gravità è di palese evidenza, non proviene da un soggetto datoriale privato ma da una Pubblica Amministrazione, nonché contenuta in atti pubblici.

Posto che se le circostanze sopra riferite fossero state vere, si sarebbe integrato il reato di appropriazione indebita aggravata posta in essere ai danni dell'erario comunale, con conseguente obbligo per la P.A. di sporgere denuncia penale a carico dell'odierna ricorrente, sulla quale, però, alla data del 02.07.2014, non risulta alcuna iscrizione, come da relativa comunicazione ex art. 335, comma 3, c.p.p., rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani (in atti).

Dunque, ai fini dell'onere della prova gravante su parte datoriale, se la P.A. resistente avesse avuto la prova che la ricorrente avesse indebitamente beneficiato, per mezzo della sua carica di vice presidente di Ci Esse Pegaso, di emolumenti non riversati al Comune di Alcamo, avrebbe dovuto, quantomeno, esibire l'obbligatoria denuncia penale.

Nulla di tutto ciò è accaduto e, dunque, l'irrogazione della sanzione è avvenuta sulla base di mere ipotesi congetturali e ciò è sufficiente a inficiarne la validità.

Considerazioni analoghe valgono per l'accusa rivolta alla ricorrente di avere concorso, nella sua qualità di Vice Presidente, a cagionare il danno all'erario comunale, laddove dalle scritture contabili e dai bilanci - che gli amministratori sono tenuti a presentare - non poteva non emergere il rapporto debitorio col Comune di Alcamo.

Anche in questo caso l'addebito disciplinare è assolutamente sfornito di prova, posto che dall'istruttoria procedimentale non risulta che la ricorrente fosse destinataria di una delega del consiglio per la gestione della tesoreria e della cassa, né tantomeno risulta che la stessa, nel breve periodo di sua appartenenza al cda (ma su questo si dirà meglio in seguito), abbia di fatto contribuito alla gestione delle risorse economiche rinvenienti dalla rimozione dei veicoli in sosta vietata, oltre che l'assoluta carenza di enunciazione di elementi in fatto tali da poter concretizzare la ricostruzione di un contegno doloso o colposo della ricorrente, come pure l'assoluta carenza di esplicitazione delle ragioni per le quali la mera coesistenza, nel corso di un solo anno, del ruolo formale di membro del Cda e di quella di agente di polizia municipale, possa essere posta in rapporto di causalità con l'insoluto ai danni del Comune.

Tutte circostanze di cui la P.A avrebbe dovuto fornire prova rigorosa ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare.

A nulla vale in tal senso la generica censura ancorata ad presunta violazione del disposto degli articoli 2381, ultimo comma e 2394, 1° comma, c.c. (si veda i tal senso allegato 1 alla contestazione disciplinare del 06.06.2014).

A tal riguardo, si deve osservare che la ricorrente ha ricoperto l'incarico di consigliere non esecutivo. Ne consegue che l'obbligo di "agire informato" e l'obbligo inerente la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, cui fa riferimento l'allegato di cui sopra, previsti dalle norme richiamate, avrebbero potuto ritenersi violati solo in ipotesi di partecipazione senza dissenso a delibere pregiudizievoli o di inerzia di fronte a conclamati ed inequivoci segnali di allarme, relativi a condotte pregiudizievoli in corso di esecuzione da parte degli amministratori operativi.

Anche con riferimento alle dette ipotesi è da dire però che l'amministrazione comunale e per essa il segretario generale, non sono stati minimamente in grado di enucleare concrete circostanze di fatto, tali da poter integrare le previsioni normative di responsabilità sopra richiamate.

Per tutto quanto sopra detto, gli addebiti disciplinari contestati all'odierna ricorrente risulta illegittimi e, pertanto, la sanzione disciplinare irrogata deve essere riposta nel nulla.

2.3 Dimissioni dalla carica di vice presidente. Violazione del diritto di difesa della ricorrente.

Premesso che tutto quanto già sopra detto e articolato è ampiamente sufficiente a legittimare la proposizione dell'odierno ricorso, vi è, tuttavia, una circostanza, quella relativa alla data di dimissioni della ricorrente dalla carica di vice presidente della Ci Esse Pegaso, che deve essere analizzata ai fini dell'annullamento dell'impugnata sanzione e che ha, seppur in via subordinata, una ulteriore e fondamentale importanza in ordine al requisito della proporzionalità della sanzione applicata rispetto ai fatti contestati.

A tal proposito, risulta di natura documentale che l'odierna ricorrente ha rivestito la carica di vice presidente della soc. coop. Ci Esse Pegaso per il breve e limitato periodo che va dal mese di agosto 2007 al mese di settembre 2008, come emerge inconfutabilmente dalla visura storica camerale aggiornata e dalla lettera di dimissioni, regolarmente notificata al presidente della cooperativa in data 11.09.2008.

Tale circostanza, ripetutamente riportata nell'istruttoria difensiva procedimentale, unita all'altrettanto fondamentale documento acquisito agli atti di causa del procedimento disciplinare, ossia la nota prot. 12144 del 26.06.2012 (a firma del responsabile dell'Uff. tecnico del Traffico del Comune di Alcamo) relativa al periodo di formazione del debito della cooperativa Ci Esse Pegaso nei confronti del Comune, avrebbe dovuto ridimensionare del tutto l'odierna vicenda.

Infatti, ragionando per assurdo e volendo, pertanto, dare per buone (e così ovviamente non è) le contestazioni rivolte all'odierna ricorrente e, quindi, ammettere il conflitto di interesse della stessa, tale conflitto di

interesse sarebbe assolutamente inoffensivo in quanto non collegato ad alcuna forma di conoscenza di danno erariale consumato dalla Ci Esse Pegaso ai danni del comune di Alcamo.

Innanzitutto, il conflitto di interessi di cui sopra doveva essere circoscritto e valutato dalla P.A., ai fini dell'irrogazione della sanzione, per il solo anno 2007/2008, periodo in cui risulta documentalmente provato la ricorrente rivestiva la carica di vice presidente; ciò detto, in tali anni di riferimento, come emerge per *tabulas* (si veda nota prot. 12144 del 26.06.2012 a firma del responsabile dell'Uff. tecnico del Traffico del Comune di Alcamo), le somme asseritamente trattenute indebitamente dalla cooperativa ammontavano ad € 0,00 (zero).

Infatti, nessuna posizione debitoria è indicata dal Comune di Alcamo nei confronti di Ci Esse Pegaso per l'anno 2007, mentre per l'anno 2008, il presunto debito di € 4.668,11 e € 136,96 a titolo di penale, è specificamente riferito dall'odierna resistente al 4° trimestre (dunque ottobre, novembre dicembre 2008), periodo, anch'esso documentalmente provato, in cui l'odierna ricorrente si era già dimessa dalla carica di vice presidente di Ci Esse Pegaso (11.09.2008).

Conseguentemente, è di tutta evidenza che, non solo l'oggetto del procedimento disciplinare è stato indebitamente esteso dalla P.A. resistente, attraverso la contestazione di illeciti disciplinari vertenti su un periodo temporale in relazione al quale la ricorrente mai e poi mai avrebbe potuto difendersi per la semplice ragione di non rivestire più

la contestata carica di vice presidente, costituente l'assunto di base della P.A. in base al quale la ricorrente avrebbe partecipato attivamente a contribuire al danno erariale, ma per di più, anche per gli anni di effettiva vigenza della ricorrente alla carica di vice presidenza alcun conflitto di interesse si può essere realizzato per il semplice motivo che nell'anno 2007 e nei primi tre trimestri del 2008 nessun presunto debito (a titolo di indebita detenzione di somme di denaro da destinare al comune di Alcamo da parte di Ci Esse Pegaso) si è formato per stessa ammissione della resistente.

Sul punto prive di pregio sono le giustificazioni offerte da parte resistente in ordine a tale fattispecie, interpretata in maniera giuridicamente inappropriata in ordine al momento perfezionativo dell'efficacia delle dimissioni.

Come si è già avuto modo di dire, la P.A. resistente, nell'allegato 1 alla seconda contestazione disciplinare, eccepiva la *non opponibilità delle "dimissioni" da socio ed amministratore della società, in quanto non regolarmente iscritte nel registro delle imprese, né comunicate al collegio sindacale.*

L'eccezione è giuridicamente infondata, posto che, in definitiva, le contestazioni richiamate si sono limitate a uno sterile e manualistico riassunto degli obblighi gravanti - in astratto - sugli amministratori di una società.

Infatti, qualora rimanga in carica la maggioranza degli amministratori, le dimissioni sono operative fin dalla data della loro comunicazione.

In ogni caso, la mancanza di iscrizione delle dimissioni nel registro delle imprese, è fatto che non può essere addebitato all' incolpata e che non è legato da alcun nesso di causalità con gli addebiti elevati alla medesima.

Infatti, il punto nodale della questione non è stabilire se le dimissioni fossero formalmente regolari o meno, ma stabilire, in ordine ai fatti contestati se la ricorrente ne potesse avere contezza ed, eventualmente, circoscrivere temporalmente gli addebiti contestati.

Detto in altri termini, anche a volere ammettere l'esistenza di una irregolarità formale nella presentazione delle dimissioni (e così non è), tale circostanza non cambia il dato reale e fattuale della questione, ossia la conoscenza della P.A. che la ricorrente ha rivestito la carica di vice presidente per un solo anno e che quindi ogni censura mossale al riguardo doveva essere circoscritta a tale limitato periodo temporale, con la fondamentale conseguenza che tutto il procedimento disciplinare avrebbe dovuto svolgersi per mezzo di contestazioni specifiche e dirette all'anno 2007/2008, oltre che concludersi con procedimento logico argomentativo che valutasse il comportamento della ricorrente in quel periodo temporale, con una decisione finale, ai fini dell'irrogazione della sanzione, che tenesse in considerazione quanto sopra detto.

A tal proposito, basta leggere il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare per rendersi conto della palese violazione del

principio del contraddittorio e delle garanzie difensive posti a fondamento del procedimento disciplinare.

La P.A. resistente delimita temporalmente gli addebiti contestati per il periodo relativo al primo contratto di appalto (rep. 8813/2005): "...il presente procedimento riguarda solo il periodo in cui la ditta CI ESSE PEGASO espletava il servizio in virtù del contratto rep. 8213; dunque, posto che il primo contratto di appalto viene stipulato in data 11.01.2005, mentre il secondo riguarda l'anno 2010, il periodo di riferimento in ordine agli addebiti mossi all'odierna ricorrente riguarda gli anni 2005/2006/2007/2008/2009.

Ciò chiarito, più volte si legge nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che la ricorrente ha rivestito la carica di vice presidente dal 2007 al 2014; conseguentemente, l'intero procedimento disciplinare ha riguardato fatti presuntivamente commessi e avvenuti negli anni 2007,2008, 2009.

Tuttavia, posto che è documentalmente provato (si ripete) che la ricorrente è stata in carica per un solo anno, ossia dall'agosto 2007 a settembre 2008, per tutti i fatti contestati e relativi al periodo anteriore all'agosto 2007 e posteriore a settembre 2008, è stata perpetrata una palese ed evidente violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa della ricorrente che non ha potuto validamente difendersi in ordine a fatti contestati che, non solo non avrebbe potuto commettere ma di cui non poteva nemmeno essere a

conoscenza per il semplice motivo di non fare parte della società cooperativa Ci Esse Pegaso.

E che il procedimento disciplinare di cui sopra sia gravemente inficiato è dimostrato dalla conoscenza da parte della P.A. della data di presentazione delle dimissioni; infatti, come sopra detto, su tale circostanza il comune di Alcamo contesta fatti alla ricorrente oltre il suo periodo effettivo di carica eccependo infondate irregolarità formali e, addirittura, la mancata esibizione degli originali delle dimissioni delle relative ricevute di ritorno.

In altri termini, la P.A. resistente, non si capisce bene per quale motivo, pur avendo ben presente un elemento fondamentale ai fini dell'istruttoria procedimentale quale il periodo temporale dei presunti illeciti, si è volutamente e colposamente ostinato ad addebitare fatti che per *tabulas* risultavano non addebitabili in quanto le citate dimissioni rendevano palese che la ricorrente non potesse rispondere e, dunque, nemmeno essere accusata, in ordine a fatti commessi prima e/o dopo del periodo agosto 2007/settembre 2008.

In definitiva, la grave violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della ricorrente inficia l'intero procedimento disciplinare e, pertanto, la sanzione irrogata risulta irrimediabilmente nulla e illegittima e, quindi, deve essere revocata.

3. Sproporzionalità tra fatti contestati e sanzione applicata.
Violazione degli artt. 2106 c.c., 55, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, art. 25 CCNL Enti Locali.

Chiarito quanto sopra, per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la sanzione disciplinare irrogata è altresì sproporzionata in ordine ai fatti contestati.

Il principio di proporzionalità è trasfuso per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., richiamato dall'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, finalizzato a fornire i parametri oggettivi e soggettivi per giungere alla quantificazione della giusta (o meglio proporzionata) sanzione, la cui inosservanza determina l'annullamento della sanzione "eccessiva".

All'uopo, dispone l'art. 25 del CCNL Enti Locali: *"Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall'art. 55, D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: (a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; (b) rilevanza degli obblighi violati; (c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; (d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; (e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; (f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.*

Ebbene, a parere della scrivente difesa, la sanzione disciplinare irrogata all'odierna ricorrente, oltre a essere illegittima poiché applicata sulla base di contestazioni infondate, oltre che in palese violazione delle garanzie difensive, è oltretutto e ad ogni modo sproporzionata rispetto agli addebiti contestati.

La sproporzione di cui sopra si base su diverse argomentazioni.

Innanzitutto, la scrivente difesa vuole mettere in evidenza una particolare circostanza.

Come abbiamo già avuto modo di dire, al termine dell'istruttoria procedimentale, la P.A. resistente ha "stracciato" tutti gli addebiti, originariamente contestati, in ordine all'asserita incompatibilità tra la carica di vice presidente di società cooperativa e qualifica di agente di polizia municipale, specificamente contestati tramite il richiamo della violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53 Dlgs. N. 165/2001.

In altri termini, nella prima contestazione disciplinare, il conflitto di interessi addebitato all'odierna ricorrente si fondava nell'aver svolto un'attività (carica di vice presidente) non solo non preventivamente comunicata e per lo svolgimento della quale non aveva ricevuto alcuna osta, ma addirittura incompatibile con lo status di pubblico dipendente.

Nel corso del procedimento disciplinare, tuttavia, sulla base delle difese della ricorrente, la P.A. derubricava l'addebito relativo all'incompatibilità tra la carica di vice presidente di società cooperativa e pubblico impiego (per i motivi sopra ampiamente illustrati e ai quali

si rimanda), applicando, infine, la sanzione disciplinare sulla base degli addebiti residuali: detto ancora in altri termini, alla fine dell'istruttoria procedimentale, la situazione dell'odierna ricorrente era indubbiamente migliorativa, nel senso che alcuni dei fatti contestati nelle lettere di addebito erano venuti meno.

Tuttavia, quello che abbiamo sopra raccontato (ampiamente documentato) porta con sé un passaggio contraddittorio.

Infatti, se leggiamo l'oggetto della prima lettera di contestazione (21.05.2014 prot. N. 26936), notiamo, secondo quanto testualmente affermato dal comune di Alcamo, che gli addebiti mossi alla lavoratrice (violazione dell'art. 60 DPR n. 3/1957 e art. 92 del T.U. Enti Locali) e cioè svolgimento di attività incompatibile con la status di pubblico impiego rivestito e non debitamente autorizzata, costituivano violazione del disposto di cui all'art. 3, lett. K, del CCNL dell'11.04.2008.

Ebbene, secondo la norma da ultimo menzionata: *"5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per... k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi..."*.

Se tutto ciò è vero, la scrivente difesa non riesce a capire il perché, al termine dell'istruzione procedimentale, nonostante dai fatti contestati siano venute meno la violazione delle norme riguardanti lo

svolgimento di attività incompatibili con la qualifica di pubblico dipendente, la ricorrente sia stata sanzionata con una sanzione più grave, ossia quella di cui all'art. 3, comma 6, lettera i) del CCNL Enti Locali dell'11.04.2008: *"La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:...i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi. Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio"*.

Dunque, la violazione del principio di proporzionalità è *in re ipsa* stante che la stessa P.A. resistente aveva valutato il danno erariale patito dal comune di Alcamo e derivante dal conflitto di interesse basato sullo svolgimento di attività incompatibile e non autorizzata, come violazione integrante gli estremi dell'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

Ma a parte questa dovuta considerazione, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi è, nel merito, sproporzionata, anche nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante

dovesse ritenere provati, nella loro componente soggettiva e oggettiva, gli addebiti mossi all'odierna ricorrente.

La sproporzionalità è strettamente legata alla vicenda delle dimissioni, sopra ampiamente dibattuta.

Infatti, come visto, l'art. 3, comma 6, lettera i) del CCNL Enti Locali dell'11.04.2008, ricollega la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi qualora dal comportamento del dipendente sia derivato danno grave all'ente o a terzi.

Sulla base dell'iter procedimentale che ha portato all'irrogazione di tale sanzione, abbiamo visto che la fattispecie di danno grave è incentrata sulla durata temporale di investitura della ricorrente alla carica di vice presidente della Ci Esse Pegaso, che l'odierna resistente ha ritenuto vigente dal 2007 al 2014, di guisa che i presunti illeciti a suo carico la ricorrente li avrebbe perpetrati per gli anni 2007, 2008, 2009, provocando o, concorrendo a provocare, un danno erariale di € 4.668,11, oltre € 136,96 a titolo di penale per l'anno 2008, € 10.380,00 oltre a una penale di € 400,00 per l'anno 2009, per un totale addebitale alla ricorrente di € 15.585,07 a fronte di un danno erariale complessivo rivendicato dal comune di Alcamo per l'intera vigenza dell'appalto (2005 - 2012) di € 33.074,00.

Tuttavia, per i motivi sopra illustrati (ai quali si rinvia integralmente) abbiamo ampiamente dimostrato come, anche qualora le contestazioni alla ricorrente fossero state fondate, la fattispecie di danno all'ente

1. In via principale, ritenere e dichiarare nulla e illegittima la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente per l'insussistenza, infondatezza e mancata prova dei fatti contestati e, pertanto, ordinare al Comune di Alcamo, nella persona del sindaco pro-tempore, la revoca e/o annullamento della sanzione disciplinare irrogata.

CONCLUSIONI

accogliere le seguenti:

l'udienza di discussione a norma dell'art. 442 c.p.c. per ivi sentire che il sig. Giudice in funzione di Lavoro Voglia fissare

CHIEDE

Tutto ciò premesso, la ricorrente, con ogni riserva di eventuali e più ampie, ulteriori, deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle contoparti,

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

all'odierna ricorrente, andrà senza indugio annullata. Stante che la violazione del principio di proporzionalità si riversa sulla validità della sanzione irrogata, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, specificamente irrogata oggettivo (la somma indebitamente non riversata al comune).

ricorrente (il sapere di concorrere al danno erariale) sia l'elemento inevitabilmente sia l'elemento soggettivo della condotta della durata limitata (un anno) alla carica di vice presidente, attenua servizio e della retribuzione per un massimo di dieci giorni, in quanto doveva essere sanzionata con la sola (si fa per dire) sospensione dal

doveva essere riportata al solo anno 2008, o meglio ancora ai mesi che vanno da gennaio a settembre 2008 (vista l'efficacia o comunque la conoscenza acquisita nella fase istruttoria delle dimissioni), ragion per cui il presunto e asserito danno erariale ammontava a zero, potendo, al massimo, residuare un potenziale conflitto di interessi, nei fatti però inoffensivo, in quanto nel 2007 e nei primi tre trimestri del 2008 non si è formato alcun debito a danno del comune di Alcamo (come da nota proveniente dal comune più volte citata); o al limite ragionando per assurdo e volendo non vedere la riferibilità del debito del 2008 al 4° trimestre di soli € 4.668,11, oltre € 136,96 a titolo di penale per l'anno 2008, e non comunque a € 15.585,07, in quanto sulla formazione delle somme relative all'anno 2009 la ricorrente non poteva concorrervi in alcun modo.

Peraltro, come emerge dalla nota di richiesta informazioni del 02.07.2014 prot. N. 15063, per l'anno 2008 la ricorrente ha svolto solo 11 servizi di rimozione a bordo di carro attrezzi; tale circostanza ridimensiona ulteriormente la portata soggettiva e oggettiva dell'illecito, stante che a tale circostanza la resistente ricollega la partecipazione attiva della ricorrente al concorso del danno erariale.

Se ciò è vero, e altro non potrebbe essere, è di tutta evidenza che il danno subito dall'ente non poteva essere qualificato "grave" ai sensi della lettera i) dell'art. 3 del CCNL dell'11.04.2008, ma doveva essere valutato in forma attenuata e, dunque, ai sensi della lettera K della norma richiamata con la conseguenza che, al limite, la ricorrente

2. Conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente disporsi l'immediata reintegrazione in servizio della ricorrente, con qualifica e mansioni precedentemente svolte, nonché condannarla al pagamento della normale retribuzione e delle indennità indebitamente sospesi, per i mesi di lavoro non prestati dalla data del 15.09.2014 a quella di effettivo reintegro.
3. In via subordinata, ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che il procedimento disciplinare così come attivato dal Comune di Alcamo nei confronti della ricorrente è nullo e/o illegittimo per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa e, pertanto, ordinare al Comune di Alcamo, nella persona del sindaco pro-tempore, la revoca e/o annullamento della sanzione disciplinare irrogata.
4. Conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente disporsi l'immediata reintegrazione in servizio della ricorrente, con qualifica e mansioni precedentemente svolte, nonché condannarla al pagamento della normale retribuzione e delle indennità indebitamente sospesi, per i mesi di lavoro non prestati dalla data del 15.09.2014 a quella di effettivo reintegro.
5. In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare, per le causali di cui in premessa, che il procedimento disciplinare così come attivato dal Comune di Alcamo nei confronti della ricorrente è nullo e/o illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e che, pertanto, la sanzione disciplinare della

sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi è sproporzionata in ordine ai fatti contestati e, conseguentemente, ordinare al Comune di Alcamo, nella persona del sindaco pro-tempore, la revoca e/o annullamento della sanzione disciplinare irrogata.

6. Conseguentemente ordinare all'amministrazione resistente disporsi l'immediata reintegrazione in servizio della ricorrente, con qualifica e mansioni precedentemente svolte, nonché condannarla al pagamento della normale retribuzione e delle indennità indebitamente sospesi, per i mesi di lavoro non prestati dalla data del 15.09.2014 a quella di effettivo reintegro.
7. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.

Si dichiara che la ricorrente nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002 n. 15 e successive modifiche, e cioè non ha avuto un reddito superiore ad euro 34.107,72, riferito a tutto il suo nucleo familiare, e di non essere soggetto al pagamento del contributo unificato.

Si comunica, ad ogni modo, che ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, il valore della causa è indeterminato.

In via istruttoria

I. Ordinarsi alla resistente l'esibizione della copia conforme all'originale delle memorie difensive del 05.06.2014 e del 03.07.2014.

II. Prova contraria a quella eventualmente richiesta e articolata da controparte.


Con riserva di modificare ed integrare i mezzi di prova in virtù del comportamento processuale di controparte.

SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE:

1. Contratto di assunzione.
2. Proroga assunzione.
3. Comunicazione riservata del 15.05.2014.
4. Convocazione del 15.05.2014 prot. N. 10486.
5. Verbale del 19.05.2014.
6. Contestazione disciplinare del 21.05.2014 del 26936.
7. Copia memoria difensiva.
8. Contestazione disciplinare del 06.06.2014 prot. N. 29557 con relativo allegato 1.
9. Copia memoria difensiva.
10. Memoria difensiva del 23.07.2014 prot. N. 36815.
11. Visura storica camerale aggiornata al 16.07.2014.
12. Copia lettera di dimissioni con ricevute di ritorno.
13. Provvedimento sanzione disciplinare del 10.09.2014 prot. N. 4206.
14. Determinazione dirigenziale n. 01855 del 16.09.2014.

15. Disposizione del 15.09.2014 prot. N. 3234.
 16. Lettera racc. a/r di impugnazione sanzione disciplinare.
 17. Comunicazione ai sensi dell'art. 335 comma 3 c.p.p.
 18. Prospetto riassuntivo somme prot. N. 12144 del 26.06.2012.
 19. Codice disciplinare dipendenti pubblici.
 20. Nota richiesta informazioni sui servizi svolti del 02.07.2014 prot.
N. 15063.
 21. Copia statuto Ci Esse Pegaso.
 22. Certificazione situazione economica con documento di
riconoscimento.
 23. CCNL Enti Locali.
- Mazara del Vallo, li

Avv. Francesco Truglio



TRIBUNALE DI MAZARA DEL VALLO
Cancelleria
1 NOV 2014
10
Firmato: Truglio
Francesco

R.G.1902 /2014

Cron. _____



Tribunale Ordinario di Trapani

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e ss. Cpc.

Il Giudice fissa l'udienza del **30/06/2015** ore **9,30** per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni;


avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Trapani, 10/12/2014

Il G.L.

Antonino Marra

TRIBUNALE DI TRAPANI
COP. CONFORME ALL'ORIGINALE
Trapani 12.12.14
Dott.ssa Maria Bongiorno



TRIBUNAL
U.S.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tribunale di TRAPANI
Ufficio Notifica

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Francesco Truglio con studio in Trapani via Nausica 53 in qualità di procuratore domiciliatario della Maria Vella, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani ho

NOTIFICATO


l'atto su riportato al Comune di Alcamo in persona del sindaco pro-tempore, con sede in ALCAMO, nella Piazza Ciullo n.30 ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

TRAPANI
R

della Sig.ra Cimini Caterina
ex d'impiegata in sede di
e alla direzione degli uffici

Alcamo li, 23/12/2014

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO


L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ALCAAMO

1000

1000

1000

1000

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:

Lite Vella Maria contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. nomina al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 30-12-2014

Il Dirigente di Settore



Dott. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li 02/01/2015

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

